



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
L'AQUILA



Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
L'AQUILA

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Scienze Chirurgiche (di seguito denominata Università) rappresentata dal Rettore Prof. Ferdinando di Orio, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 5 Agosto 2008 e del Consiglio di Amministrazione del 5 Agosto 2008, con sede in Piazza Vincenzo Rivera, 1, 67100 L'Aquila

L'Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila (di seguito denominato USP) rappresentato dalla Dott.ssa Rita Vitucci, con sede e domicilio in Via Strinella 172/A 67100 L'Aquila.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università di L'Aquila, e segnatamente la Clinica Oculistica – Dip. di Scienze Chirurgiche della Facoltà di Medicina, attraverso il proprio personale, è autorizzata ad effettuare, per scopi di ricerca scientifica in campo oftalmologico, le attività di screening visivo sugli alunni di 3 e 6 anni nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie di tutto il territorio della Provincia di L'Aquila

Art. 2

L'Università si impegna ad effettuare le attività di screening visivo finalizzandole sia agli scopi di ricerca che alla prevenzione dei disturbi visivi in favore dei piccoli alunni, sottoscrivendo separati e appositi accordi con i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate.

Tali accordi saranno sottoscritti dalle parti previa formale acquisizione del parere favorevole del Direttore Generale della ASL di riferimento nel territorio ove ha sede la relativa scuola.

Art. 3

L'USP si impegna a sensibilizzare tutte le istituzioni scolastiche della Provincia affinché, attraverso i loro organi decisionali valutino i vantaggi derivanti agli alunni dal presente accordo e deliberino di conseguenza.

Art. 4

L'Università provvederà alle operazioni necessarie con proprio personale e con propri mezzi materiali e finanziari.

Art. 5

Le scuole aderenti provvederanno a fornire i locali, l'organizzazione logistica e a garantire la doverosa informazione alle famiglie degli alunni.

Art. 6

L'Università si impegna a comunicare all'USP i risultati conseguiti.

Art. 7

L'USP si impegna a trasmettere alle scuole aderenti la comunicazione relativa ai risultati raggiunti.

Art. 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa del personale che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione dei lavori oggetto dello stesso, anche per eventuali danni che dovessero, involontariamente, derivare a persone o cose in relazione all'indagine effettuata.

Compete all'Istituzione scolastica la copertura assicurativa del proprio personale dipendente, degli alunni, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di screening.

Art. 9

Il presente accordo lascia impregiudicate le possibilità di intervento che, sia la Medicina Scolastica, sia l'Unità Multidisciplinare della ASL di riferimento nel territorio ove ha sede la relativa scuola, dovessero programmare.

Art 10

Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre) dal momento della sottoscrizione e si intende rinnovato per ugual periodo, se non espressamente disdetto da una delle parti con comunicazione scritta da trasmettersi almeno tre mesi prima della scadenza.

L'Aquila, 07 ottobre 2008

IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott.ssa Rita Vitucci)